



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2819/2025
Tit./Fasc./Anno 4.4.1.0.0.0/44/2023

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE FINANZE E RISCOSSIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE

Oggetto: Accertamento e riscossione T.E.F.A. 2025 da riversamenti dell'Agenzia delle Entrate e da Comuni diversi al 30 Aprile c.a. - Regularizzazione sospesi di Tesoreria.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Gioacchino Lombardo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Gioacchino Lombardo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 05/05/2025
Il Dirigente
Dott. Massimo Bonomo

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

“La sottoscritta Responsabile del procedimento, nominata ad *interim* con Determinazione Dirigenziale n. 6240 del 31.12.2024 sottopone all’esame del Dirigente della Direzione Ragioneria Generale la seguente proposta di determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale”, come previsto dall’art. 27 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Sezione 2 - Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano integrato di attività ed organizzazione 2025-2027.

Premesso che:

- l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;
- il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che con delibera della giunta provinciale e della Città metropolitana, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini del prelievo di cui al comma 2 del medesimo art. 19 e che qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo;
- il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che il tributo è liquidato ed iscritto a ruolo dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della Città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;

Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato direttamente alla tesoreria della provincia o della Città metropolitana;

Visto lo stesso comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso art. 19 e che salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 dello stesso art. 19 e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2020;

Visto l'art. 1 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze, il quale nel rispetto del nuovo contenuto dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 504/1992, stabilisce quanto segue:

- comma 1. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- comma 2. In base all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il TEFA è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della medesima legge.

Visto l'art. 2 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze stabilisce quanto segue: comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 3 del decreto del 1° luglio 2020 del Direttore Generale delle Finanze, il quale nel rispetto del nuovo contenuto dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 504/1992, stabilisce quanto segue:

- comma 1. Nel caso di pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di assicurare il sollecito e corretto riversamento del TEFA, le province e le città metropolitane comunicano entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento la misura del tributo adottata ai comuni competenti per territorio;
- comma 2. I comuni effettuano il riversamento delle somme, comprensive di interessi e sanzioni, dovute a titolo di TEFA e riferite al primo semestre dell'anno 2020, entro il 30 ottobre 2020. Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscalate, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. Per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.
- comma 3. Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020.

Considerato che per effetto delle superiori novità legislative a far data dall'1 giugno 2020 confluiscono a favore di questo Ente con periodicità settimanale, flussi di riversamenti T.E.F.A. dall'Agenzia delle Entrate e da parte dei comuni;

Richiamata la nota prot. n. 11499 del 10/02/2025, integrata con la nota prot. n. 17016 del 27/02/2025, con la quale è stato chiesto ai Comuni di provvedere al riversamento delle somme dovute alla Città Metropolitana di Palermo, a titolo di TEFA, a qualsiasi titolo riscalate e non ancora versate;

Considerato altresì che nel mese di Aprile 2025, a seguito delle predette note inviate ai Comuni, i sospesi generati e non ancora regolarizzati, relativi al riversamento in questione ammontano a complessivi (€ 441.935,34 + € 158.713,11) € 600.648,45 che possono dettagliarsi nel seguente modo:

- a) € 158.713,11 per i riversamenti effettuati dall'A.D.E;
- b) € 33.688,69 per i riversamenti effettuati dal Comune di Alimena;
- c) € 20.370,98 per i riversamenti effettuati dal Comune di Bompietro;
- d) € 135.403,50 per i riversamenti effettuati dal Comune di Cefalù;
- e) € 4.378,65 per i riversamenti effettuati dal Comune di Cerda;
- f) € 3.773,11 per i riversamenti effettuati dal Comune di Gangi;
- g) € 63.375,78 per i riversamenti effettuati dal Comune di Geraci Siculo;
- h) € 717,25 per i riversamenti effettuati dal Comune di Giuliana;
- i) € 3,00 per i riversamenti effettuati dal Comune di Gratteri;
- j) € 32.991,03 per i riversamenti effettuati dal Comune di Mezzojuso;
- k) € 473,99 per i riversamenti effettuati dal Comune di Palazzo Adriano;
- l) € 48.398,46 per i riversamenti effettuati dal Comune di Piana degli Albanesi;

- m) € 16.926,00 per i riversamenti effettuati dal Comune di Ustica;
- n) € 81.434,90 per i riversamenti effettuati dal Comune di Vicari.

Ritenuto opportuno:

- accertare al capitolo 101004 denominato “tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente” del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, la complessiva somma di € 600.648,45 a titolo di TEFA relativa al mese di aprile riversata a questo Ente ad opera dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni, come sopra evidenziata, per effetto della normativa specificata in premessa secondo le più dettagliate specifiche di cui all’allegato “A”;
- emettere reversali d’incasso sul capitolo 101004 denominato “tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente” del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, per la complessiva somma di € 600.648,45, a titolo di TEFA relativa al mese di Aprile, riversata a questo Ente ad opera dell’Agenzia delle Entrate e dei comuni, per effetto della normativa specificata in premessa, secondo le più dettagliate specifiche di cui all’allegato “A”;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamate:

- la delibera del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 5 del 24/01/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la delibera della Conferenza Metropolitana n. 02/2025 del 31/01/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 ed i relativi allegati;
- il decreto del sindaco Metropolitan n. 34 del 13/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) – Approvazione P.E.G. finanziario, e successive variazioni;
- il decreto del sindaco Metropolitan n. 75 del 28/03/2025 con il quale è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2025/2027 (P.I.A.O.).

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L.. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

propone di DETERMINARE

Di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di accertare la somma complessiva di € 600.648,45 al capitolo 101004 denominato “tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente” - (Cod. bilancio 1.01.0004 – P.C.F. 1.01.01.60) del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, riversata a questo Ente ad opera dell’Agenzia delle Entrate e dei comuni, secondo le più dettagliate specifiche di cui agli allegati “A” e “B”;

Di regolarizzare i provvisori d’entrata, di cui all’elenco Allegato “A”, emettendo reversali di incasso per l’importo complessivo di € 600.648,45 a titolo di TEFA mese di Aprile 2025.

La Responsabile ad interim del servizio
Gestione delle Entrate
(dott.ssa Elisabetta Vuturo)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'